

# I chiarimenti delle Entrate. Non hanno rilievo per le posizioni delle parti Niente registro sugli atti di estinzione dei processi

## Trattamento a doppia via nei compensi al consulente

Angelo Busani

Gli atti giudiziari tengono banco nell'attenzione dell'agenzia delle Entrate, che ha emanato altre due risoluzioni sulla tassazione. Con la risoluzione 260/E del 21 settembre 2007 l'Agenzia ha chiarito che è soggetta a registrazione in termine fisso e con l'aliquota del 3% (oppure con l'imposta fissa se si tratta di giudizio su prestazioni soggette a Iva) l'ordinanza giudiziale che conclude le procedure di opposizione al decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte e di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private

cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino (articoli 84 e 170 del Dpr 15/2002).

Secondo la risoluzione 263/E del 21 settembre 2007, invece, i provvedimenti di estinzione del processo emessi dal giudice (ai sensi dell'articolo 306 del codice di procedura civile) a seguito della rinuncia agli atti del giudizio manifestata da chi ha proposto l'azione e accettata dalla parte che avrebbe interesse alla prosecuzione, non sono soggetti a registrazione e ciò in quanto non tutti i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria devono essere assoggettati a tassazione, ma esclusivamente quelli che intervengono nel merito del giudizio. Invece, nel caso in esame, il provvedimento giudiziale non è idoneo a incidere sulla posizione giuridica delle parti processuali.

La tassazione degli atti presi in considerazione nella risoluzione 260/E deriva dal fatto che l'articolo 9 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 13/1986 (Testo unico dell'imposta di registro) dispone la tassazione a termine fisso di tutti gli atti - compresi quelli giu-

### Strade separate

#### ■ Risoluzione 260/E

Ai compensi liquidati dai professionisti, che emetteranno fattura (...), si renderà applicabile l'Iva con applicazione dell'aliquota ordinaria. Pertanto, il soggetto titolare della funzione sarà obbligato a emettere (qualora ricorrano i presupposti...), in relazione ai compensi percepiti, fattura con applicazione dell'Iva, nella misura ordinaria. In tale caso (...) l'imposta di registro si applica in misura fissa. Per coloro che, invece, svolgono l'attività di consulenza in maniera occasionale i relativi compensi saranno qualificati come redditi diversi (...) in quanto trattasi di compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. In tale ultima ipotesi (...) le operazioni restano escluse dal campo di applicazione dell'Iva

diziari - non previsti specificamente in altre voci della Tariffa. Occorre peraltro distinguere diverse ipotesi: il caso dell'ordinanza emessa in una vertenza che concerne il compenso di un soggetto che abbia agito nell'ambito della sua attività abituale attività professionale (il quale dunque consegue un reddito di lavoro autonomo ed emette fattura con aliquota ordinaria); il caso di chi abbia svolto attività di consulenza in maniera occasionale, i cui compensi rientrano dunque nella categoria dei redditi diversi; il caso dei compensi percepiti dai membri delle commissioni tributarie, dai giudici di pace e dagli esperti di tribunale di sorveglianza, che sono considerati quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, anche se le prestazioni sono rese da soggetti che esercitano un'arte o una professione. Nel primo caso la registrazione dell'ordinanza è soggetta a registrazione in termine fisso e con imposta fissa; negli altri due casi, invece, è soggetta a registrazione in termine fisso e l'imposta è dovuta con aliquota del 3 per cento.

# Vale l'aliquota Irpef del Comune dove ha sede l'Inpdap Pensioni a non residenti con addizionale romana

Michela Magnani

Rispondendo a un interpello proposto dall'Inpdap, l'agenzia delle Entrate conferma che sono soggetti alle addizionali comunali tutti i soggetti residenti e non residenti nel territorio dello Stato per i quali, ai sensi dell'articolo 2 del Tuir, al netto dello scomputo di oneri, detrazioni e crediti, risulta un debito di Irpef. Dopo avere ricordato che questo tributo è dovuto al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, l'agenzia precisa che i non residenti si considerano domiciliati nel Comune in cui si è prodotto il reddito, ovvero nell'ipotesi di produzione del reddito in più Comuni, nel Comune ove si è prodotto il reddito più elevato. Pertanto, in linea di principio, sarà questo il Comune di riferimento per l'addizionale comunale.

Per quanto riguarda invece la fattispecie particolare dei redditi da pensione, il domicilio dei soggetti non residenti - anche ai fini dell'aliquota dell'addizionale comunale - viene individuato sulla base del Comune in cui ha

la sede legale l'ente erogante la pensione stessa: è Roma, che applica un'aliquota dello 0,5% ai redditi del 2007.

L'Agenzia arriva a queste conclusioni coordinando il contenuto degli articoli 58 del Dpr 600/73 (in base al quale i non residenti hanno il domicilio fiscale nel Comune «in cui si è prodotto il reddito») e 23, comma 2, lettera a) del Tuir, in base al quale, per i non residenti, i redditi di pensione si considerano prodotti nel territorio dello Stato, e quindi sono imponibili a Irpef, se sono erogati da soggetti residenti nel territorio dello Stato. Ora, poiché l'Inpdap ha la propria sede legale a Roma, sarà questo il Comune di riferimento ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale e ciò indipendente dal fatto che il pensionato abbia chiesto di riscuotere la pensione tramite accredito presso un istituto bancario o postale situato nella circoscrizione di un altro Comune o presso un procuratore domiciliato in un Comune diverso da Roma.

Queste conclusioni valgono solo nel caso in cui la pensione sia l'unico o il maggiore dei red-

diti prodotti in Italia dal pensionato non residente in quanto diversamente, conformemente a quanto previsto dall'articolo 58 del Dpr 600/73, dovrà farsi riferimento al Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

In questa ipotesi, al fine di consentire al sostituto d'imposta di verificare la ricorrenza di tale condizione, il contribuente dovrà fornire allo stes-

### L'ESCLUSIONE

Non rileva il fatto che il beneficiario riscuota il trattamento in banca o nella posta di un altro ente locale

so una dichiarazione attestante la propria situazione reddituale in Italia, con la specifica indicazione del Comune di produzione dei redditi e del loro ammontare.

Infine, viene precisato che la dimostrazione da parte del pensionato di essere fiscalmente residente in uno Stato estero dovrà essere fornita attraverso una certificazione della competente autorità fiscale estera.

## Messaggi Inps

# Il congedo straordinario è cumulabile

Arturo Rossi

Importanti chiarimenti sulla compatibilità del congedo straordinario (articolo 42, comma 5 del Dlgs 15/2001) fruito da un genitore con il congedo di maternità e con il congedo parentale goduto dall'altro genitore per il medesimo figlio e sul congedo parentale in caso di adozione o di affidamento. Li ha forniti l'Inps con i messaggi 22912 e 22913/2007.

Sulla possibilità da parte di un genitore di fruire dell'astensione facoltativa durante il godimento del congedo straordinario da parte dell'altro genitore per il medesimo figlio, l'Inps precisa che il congedo straordinario può essere concesso a un genitore nello stesso periodo in cui l'altro genitore fruisca del congedo di maternità o del congedo parentale per il medesimo figlio. Infatti, i benefici sono previsti in favore di due situazioni diverse e non contemporaneamente tutelabili tramite l'utilizzazione di un solo istituto. Fra l'altro, tale interpretazione non comporta alcun onere economico aggiuntivo, ma solo un'anticipazione dell'esercizio del diritto al congedo straordinario, fruibile, comunque, per un massimo complessivo, tra tutti gli aventi diritto, di due anni per ogni soggetto in condizione di handicap grave. In ogni caso, rimane l'impossibilità, da parte di entrambi i genitori, di fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 104/92 durante il periodo di congedo straordinario, trattandosi di benefici diretti allo stesso fine.

L'Inps poi specifica che, in caso di adozione o affidamento, il congedo parentale può essere fruito in ogni caso entro i primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo; dopo non spettano né il congedo né l'indennità. In caso di bambini di età inferiore a 6 anni, l'indennità, pari al 30% della retribuzione, è riconoscibile indipendentemente dalle condizioni reddituali del richiedente, per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori, fino al compimento dei 6 anni di età del bambino.

## L'inclusione nell'elenco non è sindacabile

# Black list senza deroghe

Luca Gaiani

Società di black-list senza deroghe alla tassazione in Italia anche in presenza di aliquote estere superiori al 27 per cento. Con la risoluzione 262/E di ieri, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che non è sindacabile, in sede di interpello, l'inclusione di un Paese nell'elenco che fa scattare l'imposizione del reddito per trasparenza in capo alla partecipante. L'esclusione dalla norma Cfc da quella sulla tassazione al 100% dei dividendi in entrata richiede invece la dimostrazione che il reddito della partecipata è prodotto, per oltre il 75%, in Stati o territori a tassazione ordinaria.

Una società ha chiesto alle Entrate di poter disapplicare la tassazione per trasparenza prevista dall'articolo 168 del Tuir per le collegate (partecipazione non inferiore al 20%) domiciliate in Paesi a fiscalità privilegiata (black-list Dm 21 novembre 2001). Chiede altresì di poter evitare la tassazione integrale dei dividendi che le saranno erogati dalla partecipata, assoggettandoli al regime delle società ordinarie (tassazione sul 5% prevista dall'articolo 89 del Tuir).

La richiesta riguarda, in particolare, una collegata con sede in Malesia. Stato considerato paradiso fiscale per ogni tipo di società ivi residente (primo

gruppo della lista). Il contribuente fonda la propria istanza sul fatto che la partecipata malese è assoggettata, in base alle leggi locali, a un'aliquota di imposta superiore al 27% dell'utile effettivo di bilancio, che rappresenta quella minima prevista per gli utili imputati per trasparenza secondo le norme Cfc (articoli 167 e 168 del Tuir).

Nell'interpello viene altresì richiamata una risoluzione (63/E/2007) per la quale, secondo la società, la dimostrazione di una tassazione superiore a tale livello consentirebbe la disapplicazione delle norme sopra richiamate. Le Entrate respingono l'interpello in quanto basato

non, come richiesto dalla legge, sulla dimostrazione della localizzazione del reddito della collegata in territori extra black-list, ma sull'affermazione che la tassazione in Malesia, superiore al 27%, non può far considerare questo Paese a fiscalità privilegiata. L'inclusione di un o Stato nella lista dei paradisi fiscali - conclude la risoluzione 262/E - non può essere messa in discussione dal contribuente in sede di interpello, dipendendo, oltre che dall'aliquota media di imposta, anche da altri fattori, in particolare dalla mancanza di adeguati strumenti per lo scambio di informazioni. La società dovrà includere in Unico la propria quota di reddito della partecipata indipendentemente dalla distribuzione, tassando sul 100% gli utili che saranno distribuiti in eccedenza rispetto all'importo già imputato per trasparenza.

## Agevolazioni oltreconfine

# Parte la detrazione per carichi di famiglia

Giuseppe Rodà

Al via la detrazione fiscale per carichi di famiglia a favore dei soggetti non residenti (articolo 1, comma 1324 della legge 296/2006, Finanziaria 2007). Lo comunica l'Inpdap con la nota 29 del 21 settembre 2007.

La norma riconosce per i soggetti non residenti, limitatamente agli anni 2007, 2008 e 2009, le detrazioni per carichi di famiglia derivanti dall'articolo 12 del Tuir a condizione che non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di 2.804,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori

del territorio dello Stato, e di non godere nel Paese di residenza di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.

Lo stesso comma 1324 della Finanziaria 2007 demanda a un apposito decreto del ministro dell'Economia l'individuazione della documentazione necessaria per il conseguimento del beneficio fiscale. Questo decreto (149 del 2 agosto 2007) è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 210 del 10 settembre scorso ed entrerà in vigore il 25 settembre 2007. Il provvedimento stabilisce i requisiti che i richiedenti devono possedere e che

devono essere attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Per poter usufruire della detrazione, i richiedenti devono attestare, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le stesse sono cessate; che il familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori del territorio dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro; di non fruire nel Paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso da quello di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.



## BENVENUTI NEL GIRONE DEI GOLOSI.



## L'ITALIA DEL GAMBERO ROSSO. I MIGLIORI ITINERARI ENOGASTRONOMICI ITALIANI. E IL DVD PER RIASSAPORARE OGNI RICETTA.

L'Italia del Gambero Rosso è una guida per viaggiatori curiosi e golosi. Una bussola che aiuta ad esplorare il Bel Paese in punta di forchetta, alla scoperta di nuovi sapori. Chi ha il gusto della ricerca sarà finalmente soddisfatto, potendo scegliere tra percorsi regionali, ristoranti, agriturismi, alberghi e negozi con prodotti Dop, Doc e Docc. Completa il menu un DVD di ricette regionali proposte e realizzate dai migliori chef del Gambero Rosso.

In collaborazione con



# Venerdì 28 settembre, IN REGALO la Sicilia con Il Sole 24 ORE.

Gli Abbonati postali possono richiedere il primo volume omaggio compilando l'apposito coupon che trovano sul quotidiano o via Internet all'indirizzo [www.offerte.ilssole24ore.com/omaggiogamberorosso](http://www.offerte.ilssole24ore.com/omaggiogamberorosso)